Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma.
Aderente al fondo nazionale di garanzia.

Sede legale
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno".

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10-08-2015 è stata pubblicata l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2015 recante **"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno".**

L'ordinanza, in ragione del grave disagio socio economico che tali eventi hanno causato, prevede quanto segue:

- i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei comuni **di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno**, titolari di **mutui** relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **previa presentazione di autocertificazione del danno subito**, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all' abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 gennaio 2016)** una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 10 settembre p.v.**), le **banche** e gli intermediari finanziari **informano i mutuatari**, **almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet,** della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
    a) tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi;
    b) il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 31 gennaio 2016**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

In ottemperanza a quanto previsto dalla precedente lettera b) del punto 1) con la presente informativa, la Banca comunica che la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il 17 gennaio 2016.

Sarà possibile richiedere la sospensione dell'addebito fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque **non oltre il 17 gennaio 2016:**

1) **dell'intera rata**

ovvero

2) **della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari e chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).